

Sent. n. 120/2023 pubbl. il 10/05/2023

Rep. n. 122/2023 del 10/05/2023

crisi 1829

Ric. n. 137-2/2023-liquid. contr.

Liquidazione controllata N. 59 e 60/23



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione quarta civile**

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Simonetta Bruno	presidente
Stefano Franchioni	giudice
Andrea Giovanni Melani	giudice relatore

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata di

Cosimo Basile (c.f. BSLCSM58R08L049D), **Axel Giuseppe Basile** (c.f. BSLXGS87R27L049M)

letti gli atti e i documenti;

sentito il giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che

Cosimo Basile ed Axel Giuseppe Basile hanno chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;

al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'organismo di composizione della crisi, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV c.c.i.i.;

ritenuto che

sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co 2, c.c.i.i., perché il centro di interessi principali dei ricorrenti è situato in Palazzolo sull'Oglio (BS) e non ricorrono elementi per localizzare una diversa collocazione;

ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i. atteso che:

- da un punto di vista soggettivo, i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



- da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'organismo di composizione della crisi per mezzo della propria relazione;
il sovraindebitamento ha un'origine comune (art. 66, co. 1, parte prima, c.c.i.i.), come esposto dal predetto organismo;
deve emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata;

p.q.m.

il tribunale, letti e applicati gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 c.c.i.i.,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata di Cosimo Basile (c.f. BSLCSM58R08L049D), residente in Palazzolo sull'Oglio (BS), via M. Pedrali, n. 33, e di Alex Giuseppe Basile (c.f. BSLXGS87R27L049M), residente in Palazzolo sull'Oglio (BS), via Nikolajweka, n. 32, per la durata minima di tre anni, salvo ricorrano le circostanze di cui agli artt. 276, co. 1, parte seconda, 233, co. 1, lett. a), b), c.c.i.i.;
- 2) nomina giudice delegato per la procedura il dott. Andrea Giovanni Melani;
- 3) nomina liquidatore il dott. Alex Roda, con studio in Azzano Mella (BS), via delle Brede, n. 19/b, già nominato organismo di composizione della crisi;
- 4) ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo servizio di posta elettronica controllata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- 6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) manda al liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), c.c.i.i. (a tal fine il liquidatore provvederà al deposito di esaustiva relazione in merito alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare dei debitori);
- 8) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui i debitori svolgano attività d'impresa presso il registro delle imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) dispone la notificazione della presente sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023.

Il giudice estensore
Andrea Giovanni Melani

La presidente
Simonetta Bruno



Sent. n. 120/2023 pubbl. il 10/05/2023

Rep. n. 122/2023 del 10/05/2023

Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c),
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Firmato Da: SIMONETTA BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6300c25ed18e32d
Firmato Da: MELANI ANDREA GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 136c4a
Firmato Da: IACONE DOLORES Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4a609be4e3003aaae0f0e8b756fde1a

